

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2537

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 228 recante
proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle
forze armate e di polizia

gennaio 2011
n. 271



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore della
politica estera e della difesa



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2537

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia

gennaio 2011

n. 271

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato realizzato sulla base del *dossier* n. 419 del Servizio Studi della Camera dei deputati (serie "Documentazione per l'esame dei Progetti di legge") contenente le schede di lettura del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 *"Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia"*.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 4 gennaio 2011 (AC 3996). L'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa è durato dall'11 al 19 gennaio.

L'Aula della Camera ha iniziato la discussione del disegno di legge nella seduta del 24 gennaio e l'ha approvato il giorno successivo, 25 gennaio, trasmettendolo al Senato (AS 2537).

Il *dossier* indicato è stato aggiornato alla luce delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame presso le Commissioni referenti e in Aula.

Per una complessiva analisi delle missioni internazionali dell'Italia, v. Senato della Repubblica - Camera dei deputati - Ministero degli affari esteri, *Osservatorio di politica internazionale, Rapporto collettivo - Le missioni internazionali*, a cura di ISPI, IAI, CeSI, CeSPI.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Iniziativa in favore dell’Afghanistan)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Regime degli interventi)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 4 <i>(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	67
La Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito	87
Articolo 6 <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 7 <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 8 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 9 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	99

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Iniziativa in favore dell’Afghanistan)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell’Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afghano.

1. *Identico.*

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell’ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione. Per l’organizzazione della missione si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

2. *Identico.*

3. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area, le

3. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area, le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con **i Governi** pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

a) al sostegno al settore sanitario **ed educativo;**

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

b) *identica;*

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

c) *identica;*

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

d) *identica.*

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afghana».

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede **alla realizzazione** di una «**Casa della società civile**» a **Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.30.**

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

5. *Identico.*

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del *Provincial*

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

Reconstruction Team in Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.

Il **comma 1** prevede l'integrazione, nella misura di 16.500.000 euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2011¹, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. Il medesimo comma 1 autorizza altresì, nel primo semestre 2011, la spesa di 1.500.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano.

Il **comma 2** autorizza, per il primo semestre di quest'anno, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.

Tale missione, secondo quanto specificato al **comma 3**, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con le autorità afgane e pakistane, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area. Le iniziative riguardano i settori sanitario ed **educativo - come specificato da una modifica apportata dalla Camera -**, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Il **comma 4** prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, **la realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, come definito in sede di esame da parte delle commissioni della Camera dei deputati**, quale centro culturale per lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale già prevista dal comma 4

¹ Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

dell'articolo 1 del D.L. n. 1 del 2010²: tale conferenza prevede la collaborazione con la rete di organizzazioni non governative “Afgana”³.

Il **comma 5** rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Il **comma 6** autorizza, sempre per il primo semestre dell'anno in corso, la spesa di 24.244 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento della componente civile del *Provincial Reconstruction Team* di Herat.

² D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 2010, n. 30.

³ Questo organismo è sorto nel marzo 2007 per iniziativa di ARCI, Lunaria e Lettera 22, che hanno aderito ad un invito contenuto nell'appello "Un percorso per la pace e la giustizia in Afghanistan: riflessioni e proposte della società civile" sottoscritto da personalità del mondo politico e culturale italiano, ONG ed associazioni di volontariato (cfr. www.afgana.org).

Articolo 2

(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

Testo del decreto-legge

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.220, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.220, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito **dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo** il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo **compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.**

Il **comma 1** amplia di 10.500.000 euro, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011, gli stanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (*Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*) come determinati

dall'apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo e nella misura di un milione di euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Il comma 1 in commento prevede inoltre che - a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di cui in precedenza - il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, dell'applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente nella Tabella C allegata alla legge annuale di stabilità apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all'art. 1, comma 4 e più dettagliatamente disciplinati all'articolo 11.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2011 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono - inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri - l'importo di 175,8 milioni di euro per il 2011 (nonché 179,23 milioni per il 2012 ed il 2013).

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera è stato aggiunto un periodo alla fine del comma 1, al fine di autorizzare la spesa di 500.000 euro per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.

La lotta contro le mutilazioni genitali femminili - oggetto di numerose prese di posizione e in ambito internazionale per gli aspetti di violazione dei diritti umani e della dignità femminile nonché per le implicazioni sanitarie - ha visto il Governo italiano impegnarsi con forza per sostenere le varie iniziative a riguardo, dando anzi maggiore impulso all'azione della comunità internazionale e dei vari governi per ridurre questa pratica. Si ricorda che le Nazioni Unite ed in particolare l'UNICEF e l'UNDP hanno sviluppato una strategia contro le mutilazioni genetiche femminili incentrata sulla promozione di una legislazione che proibisca tale pratica e sul sostegno all'azione delle comunità locali nel campo dell'istruzione e della formazione di volontari, insegnanti ed ostetriche in Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Eritrea, Gambia, Kenya, Somalia, Sudan e Uganda.

Si ricorda che nel decreto legge n. 102 del 2010, convertito dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, l'articolo 2, comma 6 autorizzava per il sostegno alle iniziative contro le mutilazioni genitali femminili una spesa di 778.500 euro.

Il **comma 2** autorizza, per l'arco temporale già menzionato, una spesa di 1.000.000 di euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero ed alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

Il **comma 3** autorizza, per il periodo 1° gennaio- 30 giugno 2011, una spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il Tribunale Speciale per il Libano ha il compito di processare i responsabili dell'attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l'ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l'istituzione.

Per il medesimo periodo, il **comma 4** autorizza una spesa di 617.951 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il comma 5 è stato modificato durante l'esame in sede referente alla Camera, con l'introduzione di emendamenti che hanno avuto l'effetto di ridurre di un milione e mezzo di euro (da euro 14.327.451 a euro 12.827.451) la spesa prevista per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori interessati da eventi bellici e ad alto rischio nonché – e ciò rappresenta un'innovazione rispetto ai precedenti decreti-legge – per il contributo al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. **Le Commissioni III e IV della Camera, durante l'esame in sede referente hanno modificato il presente comma** disponendo altresì che agli interventi descritti non si applichino le disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), ed in particolare quelle dell'articolo 6, comma 14, che reca riduzione dei costi degli apparati amministrativi ed impone alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di non effettuare - a decorrere dall'anno 2011 - spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e

l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (limite derogabile, ai sensi del decreto legge 78/2010, art. 6, comma 14, solo per effetto di contratti pluriennali già in essere).

Il **comma 6** autorizza una spesa di 10.000.000 di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004⁴, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

Una modifica apportata dalle Commissioni referenti della Camera, e precisata nei termini temporali e nella copertura finanziaria da emendamenti approvati in Aula, ha disposto che venga **corrisposta un'indennità di missione** (come previsto dal Regio Decreto n° 941 del 1926 (*Indennità al personale dell'amministrazione statale incaricato di missione all'estero*) anche al personale **che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 venga inviato in missione per effettuare interventi tecnici per la sicurezza dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione della rete diplomatico-consolare. All'onere derivante da tale disposizione si fa fronte mediante una riduzione di 30.000 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 della legge n. 170 del 1997.** Si tratta della legge di ratifica della Convenzione ONU del 1994 sulla lotta alla desertificazione.

Il **comma 7** integra di 2.750.000 euro, relativamente all'arco di tempo già menzionato, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180/1992⁵, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana.

Per quanto riguarda il **comma 8**, esso autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso la spesa di 1.583.328 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), secondo la nuova denominazione che il Trattato di Lisbona ha attribuito alla PESD.

In base al **comma 9 - oggetto di una modifica formale** - si autorizza la spesa di 454.050 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata secondo quanto previsto dall'articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. Il comma in esame prevede inoltre una deroga all'art. 181 del DPR 18/1967 cit., per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.

⁴ Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e **successive modificazioni**.

⁵ Legge 6 febbraio 1992 n. 180, *Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*.

L'art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE "non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare". E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

L'art. 181 del DPR n. 18/1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all'estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi, è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

Il medesimo **comma 9** autorizza la spesa di 61.971 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al menzionato art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967 è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Viene altresì autorizzata dal comma in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto-legge.

Il **comma 10, che ha avuto una modifica formale**, autorizza nel primo semestre 2011 la spesa di 318.700 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell'Unione europea, sono attualmente undici ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Caucaso meridionale, Regione africana dei Grandi Laghi, Kosovo, Macedonia, Medio Oriente, Moldova, Sudan, Unione africana.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80%

di quella determinata in base all'art. 171 del DPR n. 18/1967 (v. *supra*). Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Inoltre, per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 9 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 36.000 euro, sempre per il primo semestre dell'anno 2011, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall'articolo 186 del citato DPR n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L'art. 186 del DPR n. 18/1967 prevede che il personale all'estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l'indennità personale è ridotta della metà. L'articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

Il comma 11 del decreto-legge originario è stato sostituito, con un emendamento approvato nel corso dell'esame in referente, da un nuovo testo, che dispone per il primo semestre del 2011 un' autorizzazione di spesa pari a 1.300.000 euro complessivi per garantire il contributo italiano alla cooperazione nell'area dei Balcani e l'adesione dell'Italia a progetti di ricostruzione del Sud-est europeo. La somma dovrà essere così ripartita: 300.000 euro destinati alla partecipazione italiana alla **Fondazione iniziativa adriatico-ionica; mentre 1.000.000 di euro serviranno ad assicurare la partecipazione italiana al **Fondo Fiduciario InCE** istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.**

L'InCE (Iniziativa Centro europea) nacque nel 1989 per iniziativa dei Ministri degli esteri di Austria, Italia, Jugoslavia e Ungheria allo scopo di dare una prima risposta, da parte di alcuni Paesi occidentali, alla richiesta di alcuni Paesi dell'ex area di influenza sovietica di avvicinarsi all'Europa occidentale, attraverso meccanismi governativi, economici, parlamentari. L'iniziativa si ampliò nel corso degli anni allargandosi fino a comprendere 17 paesi. Per la realizzazione di progetti, l'Italia ha costituito presso la "Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo" BERS il "CEI Trust Fund" (il Fondo fiduciario), nel quale sono stati versati nel corso degli ultimi dieci anni circa 27 milioni di Euro. Sono stati attuati oltre trenta progetti di assistenza tecnica associati a investimenti finanziari della stessa BERS. (*Fonte: Ministero degli Affari esteri*)

L'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) si è sviluppata a seguito della Conferenza per lo Sviluppo e la Sicurezza dell'Adriatico, svoltasi ad Ancona il 19 e 20 maggio 2000. Attualmente sono membri della IAI: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Serbia, Montenegro e Slovenia. La IAI costituisce una derivazione del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, rispetto al quale si pone come uno dei momenti attuativi. Priva di organi permanenti, la IAI vede nei Ministri degli Esteri (Consiglio Adriatico-Ionico) il proprio organo decisionale, mentre i lavori della IAI si articolano attorno a 6 campi fondamentali, che sono: la lotta alla criminalità organizzata,

l'economia, soprattutto nel turismo e nella cooperazione fra PMI, l'ambiente, i trasporti e le comunicazioni marittime, la cultura e la cooperazione interuniversitaria.

Infine, **le Commissioni referenti della Camera hanno approvato l'aggiunta, dopo il comma 11, del nuovo comma 11-bis** con il quale viene assegnata la somma di 250.000 euro come contributo straordinario per l'anno 2011 a favore del Comitato Atlantico italiano, allo scopo di assicurarne la funzionalità. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si ricorda che il **Comitato atlantico italiano** è un ente a carattere internazionalistico, istituito nel 1954, con compiti di studio, formazione ed informazione sui temi relativi all'Alleanza Atlantica. Insieme ad altre 39 Associazioni atlantiche (di paesi membri e di *partner* della NATO) fa parte dell'Associazione del Trattato Atlantico (ATA), fondata all'Aja nel 1954, organismo ufficialmente riconosciuto dalla NATO, con il ruolo di promuovere la conoscenza delle finalità dell'Alleanza Atlantica presso le pubbliche opinioni dei Paesi NATO e *partner* e di promuovere la solidarietà atlantica.

Fino al 2006 figurava nella tabella degli enti a carattere internazionalistico beneficiari dei contributi ordinari del MAE, di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Dall'ultima revisione triennale della tabella, operata nel 2007, il Comitato atlantico italiano non è più presente tra i beneficiari. Tuttavia la stessa legge n. 948 del 1982 prevede la possibilità per il Ministero degli Esteri di concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari anche ad enti non compresi nella stessa tabella purché rispondano ai requisiti previsti dalla medesima legge.

Articolo 3
(Regime degli interventi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.

1. *Identico.*

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

2. *Identico.*

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n.49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e **successive modificazioni**, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.219.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n.49, e **successive modificazioni**, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. **Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.**

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.219.

5-bis. Per le finalità, nei limiti

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonché dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

dalla legge 3 agosto 2010, n.126, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

***5-quater.* Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011.**

***5-quinquies.* Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.**

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. **Fermo restando il divieto di artificioso**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni.

7. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («*Task Force*»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

7. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, **in cui** sono stabilite:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati
—————

interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilità e la funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «centoventi unità» sono inserite le seguenti: «, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario» sono soppresse;

2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),».

Il **comma 1** prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I del decreto-legge in esame.

Il **comma 2** autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge in esame, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il **comma 3** disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n.

941/1926 (v. *supra* articolo 2, comma 5) in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

In base al **comma 4**, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1 ed all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle Unità tecniche previste dall'articolo 13 della citata legge 49 del 1987 e **successive modificazioni**, e delle Sezioni distaccate di cui all'articolo 4, comma 2, **del regolamento** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, (**modifiche formali introdotte dalla Camera dei deputati**).

Il medesimo comma, a seguito di una **modifica apportata dalle Commissioni referenti della Camera dei deputati**, prevede che **alle spese** per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e articolo 2, comma 1, del presente decreto **non si applichino le disposizioni** di cui all'articolo 6, comma 14, ed all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che in base all'articolo 16 della legge 49 del 1987 e successive modifiche, il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito non solo da personale del Ministero degli affari esteri, ma anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto *in loco* con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

L'articolo 4, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, prevede, al comma 2, che alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.

Inoltre, si ricorda che le disposizioni - richiamate per escluderne l'applicabilità - di cui all'articolo 6, comma 14 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi) ed di cui all'articolo 9, comma 28 (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, prevedono, rispettivamente che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possano effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'articolo 9, comma 28, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 5** rinvia, per le iniziative previste dal Capo I in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L'art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo

tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (*Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo*), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (*Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*), anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 5-bis, introdotto durante l'esame in Commissione alla Camera dei deputati, stabilisce che il Ministero degli Affari esteri, per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, ha la facoltà di **conferire incarichi temporanei di consulenza** anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. Il predetto Ministero può altresì **stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7 ed all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 61, commi 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi devono essere affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

Si rammenta che l'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che nelle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego

del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

L'articolo 61, comma 2 e comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede ulteriori misure di riduzione della spesa e stabilisce che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, e stabilisce che, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Tale riduzione si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Si rammenta che l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni regola la gestione delle risorse umane al fine di garantire, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca e individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Inoltre, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Infine, l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplina le possibilità di utilizzo di contratti di lavoro flessibile che devono essere connesse ad esigenze inerenti il fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Infatti, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio. Tuttavia, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Il comma 5-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati, stabilisce che gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano **convalidati**, nei limiti delle risorse previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1⁶, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.

⁶ *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.*

30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102⁷, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

Si precisa che articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, stabiliscono, rispettivamente, che, nell'ambito di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna sono stabilite iniziative in favore dell'Afghanistan ed il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. L'articolo 2 definisce interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volti ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile. L'articolo reca un'altra autorizzazione di spesa per varie finalità specifiche.

Infine ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, è stata sancita la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e l'autorizzazione delle spese ad essa relative.

In base al **comma 5-quater, introdotto durante l'esame in Commissione alla Camera dei deputati**, le **somme** di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, **non impegnate nell'esercizio di competenza**, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. Inoltre, nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011, possono essere impegnati i residui non ancora impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del già citato decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, anch'esso già richiamato, consentendo, pertanto, una proroga nei termini di utilizzo delle somme di cui al comma precedente.

Il **comma 5-quinquies**, la cui introduzione è stata **disposta da un emendamento approvato durante l'esame in Commissione alla Camera dei deputati**, stabilisce che il Ministero degli affari esteri, **utilizzando le risorse indicate** nel più volte citato decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, è autorizzato a proseguire le azioni descritte nel medesimo articolo 2, comma 6, dello stesso decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

⁷ *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.*

L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 102, **definisce gli** interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione stabilendo che è autorizzata, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della *legge 6 febbraio 1992, n. 180*, nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il **comma 6** esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008. **Un emendamento approvato in Commissione alla Camera dei deputati ribadisce il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti** e, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, relativamente ai pagamenti loro accreditati di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, **prevede la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.**

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Inoltre, l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativo all'adozione di un Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, definisce, all'articolo 3, la tracciabilità dei flussi finanziari, indicando dettagliatamente gli obblighi cui sono tenuti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Il **comma 7** prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge in esame, verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro

degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita *Task Force*, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

Il comma *7-bis*, introdotto a seguito dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati, dispone che, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, ed assicurare quindi una maggiore flessibilità e funzionalità del personale impiegato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102⁸, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, la legge 26 febbraio 1987, n. 49⁹, venga novellata come segue:

Legge 26 febbraio 1987, n. 49	
<i>Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo</i>	
Articolo 12 (Unità tecnica centrale)	
Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche proposte dal comma <i>7-bis</i>
(...)	(...)
3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.	3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) ¹⁰ e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

⁸ "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"

⁹ "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

¹⁰ Si tratta di 'funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali'.

(...)	(...)
Articolo 13 <i>(Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo)</i>	
Testo previgente	Testo risultante dalle modifiche proposte dal presente decreto -legge
(...)	(...)
2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile <i>in loco</i> con contratti a tempo determinato.	2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e)¹¹ e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile <i>in loco</i> con contratti a tempo determinato.
(...)	(...)
4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. ¹²	4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e)¹³ che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il richiamato decreto - legge 6 luglio 2010, n. 102 prevedeva - nell'ambito del regime degli interventi - la proroga di 12 mesi dei contratti degli esperti citati all'articolo 16, comma 1, lett. c) e lett. e) della legge n. 49/1987. Tali contratti sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2010. La proroga è stata disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre il decreto legge 102 del 2010 esclude in ogni caso la possibilità di prorogare tali rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età. Infine il citato decreto legge 102 prevede che, per la disciplina dei predetti contratti - da stipulare ai sensi

¹¹ Si tratta di 'esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato' e dei 'funzionari esperti di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali' citati alla nota precedente.

¹² Il testo del comma 4 è risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 149 (gestione dei fondi dell'Amministrazione degli Affari esteri per la cooperazione allo sviluppo).

¹³ Vd. nota 4.

dell'*articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368* -, si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'*articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (vd. l'articolo 3, comma 13 del decreto legge n. 102 del 2010)*.

Si ricorda, altresì, che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, all'articolo 12, comma 3 relativamente all'Unità tecnica centrale, prevede che l'organico dell'Unità tecnica centrale sia costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

L'articolo 13 della predetta legge, sancisce, rispettivamente al comma 2 ed al comma 3 che le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato e che ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Articolo 4

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

Testo del decreto-legge

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force*, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito,

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, di seguito elencate:

a) *Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;*

b) *Joint Enterprise.*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit (IPU)*, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

4. *Identico.*

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

5. *Identico.*

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron (TIPH2)*, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

legge 3 agosto 2010, n.126.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

7. *Identico.*

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission in Darfur* (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

8. *Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

9. *Identico.*

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011,

10. *Identico.*

Testo del decreto-legge
—————Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati
—————

la spesa di euro 132.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force* in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata *Atalanta* e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

2010, n.126.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

14. *Identico.*

15. È autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

15. *Identico.*

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

16. *Identico.*

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi

17. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

alle missioni di cui al presente decreto.

18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro 1.200.000 in Libano, euro 410.590 nei Balcani.

18. *Identico.*

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

19. *Identico.*

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-

20. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

21. *Identico.*

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

22. *Identico.*

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di

23. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di euro 368.141 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

27. *Identico.*

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

28. *Identico.*

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

29. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

2010, n.126.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo informativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.124.

31. La dotazione del fondo di cui all’articolo 55, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, per le esigenze ivi previste anche connesse con le missioni internazionali, è stabilita in euro 2.500.000 per l’anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 2.500.000.

32. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del *memorandum* di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

30. *Identico.*

31. **Per le esigenze** di cui all’articolo 55, comma 5-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, connesse **alla celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia**, anche **riferite alle** missioni internazionali, **la dotazione del fondo di cui all’articolo 620 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66**, è stabilita in euro 2.500.000 per l’anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 2.500.000.

32. *Identico.*

L'**articolo 4** del decreto legge in esame, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 4 del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito dalla legge n. 126 del 2010, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.

Per un confronto tra i contingenti e i relativi finanziamenti autorizzati dal precedente D.L. n. 102/2010 e quelli di cui al presente decreto-legge si veda la tabella inserita al termine del commento all'articolo in esame.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 380.770.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell'art. 4 del sopra richiamato D.L. 102/2010. La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nel teatro afgano si stima in media di 4.200 unità. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per le missioni di cui al comma 1 in commento un totale di 3.790 unità, con un'ulteriore aggiunta di 180 a partire del 1° novembre 2010

Recenti sviluppi della situazione in Afghanistan e Pakistan (aggiornati al 10 gennaio 2011): La *review* sulla strategia USA in Afghanistan ultimata dall'Amministrazione Obama il 16 dicembre ha evidenziato il conseguimento di progressi nel contesto afgano-pakistano e nel contenimento dell'insorgenza talebana, progressi che tuttavia risultano fragili e reversibili; al riguardo la *review* invoca la necessità di un maggiore coinvolgimento del Pakistan nella vigilanza delle frontiere con l'Afghanistan e auspica ulteriori sforzi del governo afgano nel contrasto alla corruzione e nel miglioramento delle capacità di governo. Inoltre, secondo una notizia riportata dal "Wall Street Journal" del 4 gennaio 2011, gli USA si appresterebbero ad inviare, entro la metà di gennaio, ulteriori 1.400 marines in Afghanistan, da dispiegare in particolare nella zona di Kandahar al fine di consolidare i risultati raggiunti nella recente offensiva. Nel 2010 le perdite di ISAF ammonterebbero a circa 700 persone contro le 521 del 2009; secondo il rapporto del Segretario generale ONU del 23 dicembre nel 2010 le vittime civili sono aumentate di circa il 20 per cento rispetto al 2009, risultano sensibilmente diminuite, però, quelle attribuibili a ISAF. In Pakistan gli USA hanno intensificato gli attacchi con droni nelle zone nord-occidentali del Paese, mentre attacchi attribuiti ai talebani hanno colpito edifici governativi nell'area tribale di Mohmand ed esponenti delle milizie anti-talebani a Khyber Pakhtunkhwa. Nel frattempo la coalizione di governo pakistana del primo ministro Gilani potrebbe perdere la maggioranza parlamentare, a seguito dell'abbandono del partito MQM (di

orientamento liberale e secolare, particolarmente forte nella città di Karachi), per contrasti con il partito del primo ministro PPP. A seguito della visita del primo ministro Wen Jaobao a Islamabad dello scorso novembre il 18 dicembre il governo cinese ha sottoscritto accordi con il Pakistan per il valore di 20 miliardi di dollari.

Il **comma 2** dispone l'autorizzazione della spesa di 106.240.346 euro, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell'art. 4 del citato D.L. 102/2010. La missione UNIFIL è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2011 con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1937 (2010). La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nel teatro libanese si stima in media di 1.780 unità (una consistenza identica a quella prevista dal precedente D.L. di proroga).

Recenti sviluppi della situazione in Libano (aggiornati al 10 gennaio 2011): cresce l'attesa per le decisioni del tribunale internazionale sull'omicidio di Rafiq Hariri in ordine alle prime incriminazioni per l'omicidio dell'ex primo ministro libanese; il 9 dicembre il segretario del tribunale ha dichiarato che queste avverranno presto e riguarderanno individui e non organizzazioni. In precedenza il primo ministro libanese Saad Hariri, figlio di Rafiq, aveva comunque dichiarato che non avrebbe permesso ai lavori del tribunale internazionale di danneggiare il Libano. Il primo ministro, alla fine di novembre, ha compiuto anche una visita di Stato in Iran. L'esercito libanese ha dichiarato il 15 dicembre di aver rinvenuto due apparecchi di sorveglianza israeliani nelle montagne sopra Beirut, avanzando al riguardo una formale protesta all'ONU per violazione della risoluzione 1701 del 2006. La missione UNIFIL sta anche indagando sull'esplosione dello scorso 3 dicembre vicino al confine attribuita da Hezbollah alla detonazione di un congegno di spionaggio israeliano. Israele il 20 dicembre ha espresso preoccupazione per la decisione francese di inviare 100 missili anti-tank all'esercito libanese, temendo che queste armi possano cadere nelle mani di Hezbollah.

Il **comma 3** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 35.770.354 euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell'art. 4 del D.L. 1/2010, e specificatamente:

- la Multinational Specialized Unit (MSU)
- la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),
- il Security Force Training Plan in Kosovo,
- la Joint Enterprise Balcani.

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 650 unità nel teatro balcanico, nel primo semestre del 2011. Il

precedente D.L. di proroga aveva previsto per le missioni di cui al comma 3, una stima in media di 1.125 unità, destinate a ridursi a 650 dal 1° novembre 2010.

Recenti sviluppi della situazione in Kosovo (aggiornati al 10 gennaio 2011): A seguito della crisi di governo apertasi ai primi di novembre, il 12 dicembre scorso si sono svolte elezioni politiche anticipate in Kosovo che hanno visto il partito del premier uscente, Hashim Thaci, PDK, affermarsi come partito di maggioranza relativa, con il 33,5 per cento, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (LDK) con il 23,6 per cento e dal partito panalbanese per l'autodeterminazione Vetevendosje con il 12,2 per cento. Il voto è stato boicottato nella zona settentrionale del Kosovo a maggioranza serba, mentre nelle enclaves serbe presenti nella parte meridionale del Kosovo l'affluenza alle urne è stata in media con il dato generale (47,5 per cento). Un partito della minoranza serba, il partito serbo indipendente liberale, ha dichiarato il 28 dicembre la propria disponibilità ad entrare in una coalizione di governo con il PDK. Il relatore del Consiglio d'Europa sulla situazione in Kosovo Dick Marty a metà dicembre ha denunciato in un suo rapporto il coinvolgimento del primo ministro kosovaro Thaci e di altri ex-comandanti dell'UCK in un traffico di organi durante il conflitto del 1998-1999. Il primo ministro Thaci ha denunciato Dick Marty per diffamazione, mentre il presidente Tadic ha dichiarato che i colloqui tecnici tra Belgrado e Pristina potranno comunque continuare nonostante la denuncia del Consiglio d'Europa.

Il **comma 4** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 147.799 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell'art. 4 del D.L. 102/2010. Al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nell'ambito della missione ALTHEA è costituita da 5 unità. Il precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni autorizzava, dal 1° luglio 2010, 172 unità, prevedendo una riduzione a 30 dal 1° novembre.

Recenti sviluppi della situazione in Bosnia-Erzegovina (aggiornati al 10 gennaio 2011): Il 18 novembre il Consiglio di sicurezza ONU ha prorogato di un altro anno il mandato della missione EUFOR-Althea; inoltre a seguito della decisione del Consiglio giustizia e affari interni dell'Unione europea dello scorso 8 novembre, i cittadini della Bosnia Erzegovina dallo scorso 15 dicembre non necessitano più del visto per l'ingresso negli Stati membri dell'Unione europea. A livello politico interno prosegue lo stallo nella formazione del governo centrale e di quello della federazione croato-musulmana per contrasti tra il partito multietnico socialdemocratico (che è partito di maggioranza relativa nella federazione croato-musulmana), da un lato, e i partiti etnici croato HDZ e serbo-bosniaci SNSD e SDS, dall'altro. I partiti su base etnica croati e serbi hanno bloccato l'inaugurazione dei lavori parlamentari lo scorso 22 dicembre (una nuova sessione di lavori parlamentari è stata programmata per gennaio 2011). Nella repubblica serbo-bosniaca si è invece insediato il governo guidato da Aleksandar Dzombic, dell'SNSD, già ministro delle finanze nel governo di Milorad Dodik, anch'egli dell'SNSD (ora eletto come componente serbo della presidenza collettiva della Bosnia

Erzegovina). Il Consiglio per l'implementazione della pace, composto dai rappresentanti della comunità internazionale coinvolti nell'attuazione degli accordi di Dayton, ha esortato il 23 dicembre ad una rapida formazione del governo, nonché all'introduzione delle necessarie modifiche nella Costituzione e nella legislazione elettorale della Bosnia Erzegovina ai fini dell'armonizzazione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il **comma 5** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 12.935.084 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell'art. 4 del D.L. 102/2010.

Il **comma 6** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 594.139 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) quale da ultimo prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D.L. 102/2010.

Recenti sviluppi della situazione in Israele e nell'Autorità nazionale palestinese (aggiornati al 10 gennaio 2011): mentre gli USA appaiono aver rinunciato, anche in base ad alcune dichiarazioni del segretario di Stato Clinton, a richiedere a Israele una nuova proroga del blocco degli insediamenti (la scadenza del quale aveva determinato l'interruzione, alla fine di settembre, dei colloqui diretti ripresi all'inizio dello stesso mese), e sembrano propendere per un nuovo ricorso alla formula dei "colloqui indiretti", Brasile, Argentina, Ecuador e Bolivia hanno riconosciuto lo Stato palestinese "nei confini del 1967". Sono nel frattempo ripresi, nel mese di dicembre, i lanci di mortaio da Gaza nei confronti di Israele, che hanno provocato una serie di attacchi aerei di reazione israeliani, tra cui quello del 18 dicembre che ha provocato sei morti palestinesi.

Il **comma 7** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 60.346 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), da ultimo prorogata dal comma 7 dell'art. 4 del D.L. 102/2010.

Per la descrizione dei recenti sviluppi della situazione in Israele e nell'Autorità nazionale palestinese cfr. commento del comma 6.

Il **comma 8** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 126.459 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan. La precedente autorizzazione di spesa era contenuta nel comma 8 dell'art. 4 del D.L. 102/2010.

Recenti sviluppi della situazione in Sudan (aggiornati al 10 gennaio 2011): Le operazioni di voto del referendum per l'indipendenza del Sud del Sudan sono state avviate il 9 gennaio 2011. All'avvio delle operazioni di voto si sono registrate violenze

in particolare nella regione di confine di Abyei, con una ventina di morti. Nel mese di dicembre sono infatti falliti i colloqui tra le parti per giungere ad un'intesa sul referendum apposito da effettuare nella regione di Abyei per definire la sua appartenenza al Nord o al Sud del Sudan; del pari fallimentari sono risultati i colloqui tra le parti sugli sviluppi successivi al referendum sull'indipendenza del Sud del Sudan. Nel Darfur la situazione ha subito un ulteriore deterioramento, come testimoniato dagli scontri tra forze armate sudanesi, da un lato, e appartenenti ai movimenti armati dell'SLM e del JEM, dall'altro. Il presidente sudanese Bashir ha minacciato il ritiro dai colloqui di pace in corso a Doha in caso di mancata intesa con il JEM entro lo scorso 30 dicembre.

Il **comma 9** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 206.026 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo, da ultimo prorogata dal comma 9 dell'art. 4 del D.L. 102/2010.

Recenti sviluppi della situazione in Congo (aggiornati al 10 gennaio 2011): Nel mese di novembre sono proseguiti gli scontri nella regione del Nord Kivu tra le forze armate congolese e le forze ribelli guidate dal movimento Hutu dell'FDLR. Gli scontri hanno provocato vittime civili e almeno 2500 profughi, nonostante le operazioni di protezione poste in essere dalla missione ONU MONUSCO. Nel mese di novembre la situazione umanitaria ha registrato un peggioramento anche al confine con l'Angola, dove gli operatori ONU hanno denunciato oltre 650 stupri nel corso delle operazioni di rimpatrio di cittadini congolese immigrati illegalmente in Angola. In un suo rapporto del 29 novembre, l'ONU ha inoltre denunciato numerose violazioni dell'embargo sulle forniture di armi ai combattenti. La situazione politica congolese negli ultimi mesi è stata poi caratterizzata dalla preparazione delle prossime elezioni legislative e presidenziali previste per il novembre 2011; in particolare il movimento CNDP ha annunciato il suo sostegno al presidente Kabila, a conferma della reintegrazione degli ex combattenti tutsi del CNDP nelle forze armate congolese; al contrario l'ex presidente dell'Assemblea nazionale Vital Kamerhe ha annunciato l'abbandono del partito di Kabila e la fondazione di un nuovo movimento. La conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi del 15 dicembre ha concordato un processo di certificazione delle risorse minerarie della regione. Human Rights Watch ha denunciato l'arruolamento forzato di centinaia di bambini da parte di ufficiali congolese, tra cui Bosco Ntaganda, ricercato dalla corte penale internazionale, nella campagna militare nell'Est del Paese degli scorsi mesi.

Il **comma 10** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 132.039 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro, quale da ultimo prevista dal comma 10 dell'art. 4 del D.L. 102/2010.

Recenti sviluppi della situazione a Cipro (aggiornati al 10 gennaio 2011): Dopo un colloquio dei leader turco-ciprioti e greco-ciprioti con il segretario generale dell'ONU, Ban Ki Moon, il 18 novembre, i colloqui tra le due parti sono ripresi con maggiore

ottimismo in vista di un nuovo incontro di vertice previsto a Ginevra per 26 gennaio, dopo il quale, in base alle dichiarazioni del segretario generale ONU, l'ONU compierà una revisione della sua strategia nell'isola. Il 23 novembre scorso, peraltro, in un suo rapporto, il segretario generale aveva espresso insoddisfazione per la mancanza di progressi nei colloqui di pace. Il 16 dicembre scorso il consiglio di sicurezza ONU ha prorogato il mandato della missione UNFICYP fino al 15 giugno 2011.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 653.993 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, già previste dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 11.

Si tratta della missione DIE (Delegazione Italiana Esperti)

Il **comma 12** autorizza, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 694.810 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (*European Union Monitoring Mission*) in Georgia, già prorogata, da ultimo, dall'articolo 4, comma 12, del D.L. n. 102/2010.

Recenti sviluppi della situazione in Georgia (aggiornati al 10 gennaio 2011): il vertice NATO di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 ha ribadito l'impegno del precedente vertice di Bucarest del 2008 sull'ingresso della Georgia nell'organizzazione non appena lo Stato georgiano soddisferà in pieno i criteri per l'adesione. Ai margini del vertice, il 20 novembre, si è tenuto il primo incontro bilaterale tra il presidente USA Obama e il presidente georgiano Saakashvili, nel corso del quale il presidente Obama ha riaffermato l'impegno USA per l'integrità territoriale georgiana. Il 23 novembre, parlando di fronte al Parlamento europeo, il presidente Saakashvili ha dichiarato la disponibilità georgiana ad un dialogo politico complessivo con la Russia, impegnandosi a non usare la forza salvo che in caso di attacco. I leader di Abkhazia e Ossezia del Sud hanno espresso dubbi sulla buona fede del presidente georgiano, mentre la Russia ha apprezzato l'apertura georgiana pur ribadendo di non ritenersi parte del conflitto, che riguarderebbe invece Georgia, da un lato, e Abkhazia e Ossezia del Sud, dall'altro. ONU, OSCE ed Unione europea, che conducono congiuntamente i colloqui di pace tra le parti di Ginevra hanno espresso soddisfazione per le dichiarazioni del presidente georgiano, anche se il quattordicesimo round di colloqui, il 16 dicembre, non ha prodotto alcun risultato sostanziale. Il 6 dicembre la polizia georgiana ha compiuto alcuni arresti in relazione alle esplosioni che hanno colpito Tblisi e la parte occidentale del Paese nei mesi scorsi, individuando il mandante in un ufficiale russo di stanza in Abkhazia. Si è avuta notizia, nel mese di dicembre, del dispiegamento in Sud Ossezia di una unità dell'artiglieria russa, mentre una nuova base di confine del servizio segreto russo FSB è stata aperta in Abkhazia a Gali (la Russia ha annunciato l'intenzione di aprire 18 basi simili). Il governo dell'Ossezia del Sud il 7 dicembre ha espropriato le proprietà dei residenti etnicamente georgiani nel distretto di Akhagori.

Il **comma 13** autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 25.112.656 euro per la proroga della partecipazione di

personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall'articolo 4, comma 13, del D.L. n. 102/2010.

La missione NATO contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale è denominata *Ocean Shield*.

Recenti sviluppi nella situazione in Somalia (aggiornati al 10 gennaio 2011): il 27 novembre il parlamento somalo ha espresso la propria fiducia al nuovo governo guidato da Mohammed Abdullahi Mohammed (finora estraneo alla vita politica somala ma ritenuto vicino al presidente Sheikh Ahmed ed osteggiato invece dal presidente del parlamento Sharif Hassan). Nei giorni del 27 e 28 dicembre e del primo gennaio si sono registrati attacchi delle forze di Al Shabaab contro le forze governative e della missione internazionale dell'Unione africana AMISOM, che hanno provocato almeno 35 morti, seguiti da violenti combattimenti a Mogadiscio. Il consiglio di sicurezza ONU ha deciso il 22 dicembre il rafforzamento di AMISOM con 4000 nuove unità ed esteso il mandato della missione fino al 30 settembre 2011.

Il **comma 14** autorizza la spesa di euro 4.107.115 per la proroga, fino al 30 giugno 2011 della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene, già prevista dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 14.

Si tratta della missione NTM-I (NATO Training Mission - Iraq).

Recenti sviluppi nella situazione in Iraq (aggiornati al 10 gennaio 2011): il parlamento iracheno ha approvato all'unanimità il 21 dicembre il nuovo governo di unità nazionale guidato da Nouri Al Maliki. Il 18 dicembre il parlamento ha deliberato la reintegrazione nella vita politica di due esponenti sunniti cui era stata impedita la partecipazione alle elezioni con l'accusa di legami con il partito baath; uno di questi, Saleh Mutlak è stato designato vice primo ministro. Il primo ministro Al Maliki ha dichiarato il 28 dicembre che tutte le rimanenti truppe USA in Iraq dovranno lasciare il paese entro il 2011; prospettando come unica possibile alternativa la rinegoziazione dell'accordo USA-Iraq al riguardo.

Il **comma 15** autorizza, fino al giugno 2011, la spesa di 12.169.041 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq. Tali attività erano state da ultimo prorogate dall'articolo 4, comma 15, del D.L. n. 102/2010.

Le missioni in corso in Afghanistan e Iraq sono autorizzate dai commi 1 e 14 dell'articolo 4 in esame; l'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U è autorizzata dal comma 26 del presente articolo.

Il **comma 16** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 681.198 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, già autorizzata, per il secondo semestre 2010, dal D.L. n. 102/2010.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Somalia cfr. commento al comma 13.

Il **comma 17** autorizza un'ulteriore spesa di 80.506.000 milioni di euro, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

Per l'analoga disposizione prevista per l'anno 2010 si veda l'articolo 5, comma 16, del decreto-legge n. 1 del 2010 ed il comma 18 dell'articolo 4 del 102 del 2010.

Il **comma 18** autorizza un'ulteriore spesa di 7.988.794 euro per l'intero anno 2011, per consentire ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi di prima necessità. L'articolo 5, comma 17, del D.L. n. 1/2010 aveva autorizzato per il 2010 una spesa di 6.643.594 euro per analoghi interventi nelle tre aree, mentre l'articolo 4, comma 19, del D.L. n. 102/2010 aveva provveduto ad un ulteriore finanziamento di 2.679.906 euro, limitato a dette attività svolte nell'ambito della missione ISAF in Afghanistan.

Il **comma 19** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 3.497.465 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, già prorogati dall'articolo 4, comma 20, del D.L. n. 102/2010.

Si tratta delle attività svolte nell'ambito della collaborazione realizzata dalla missione Bilaterale interni.

Il **comma 20** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 30.700 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall'articolo 4, comma 21, del D.L. n. 102/2010.

Per i più recenti sviluppi sulla situazione in Kosovo cfr. commento al comma 3.

Il **comma 21** autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 64.040 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall'articolo 4, comma 22, del D.L. n. 102/2010.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Israele e nell'Autorità nazionale palestinese cfr. commento al comma 6.

Il **comma 22** autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di 269.002 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (*European Union Police Mission*), già prorogata dall'articolo 4, comma 23, del D.L. n. 102/2010.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Bosnia-Erzegovina cfr. commento al comma 4.

Il **comma 23** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 8.297.164 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. La missione è stata prorogata da ultimo dall'articolo 4, comma 24, del D.L. n. 102/2010.

Il **comma 24** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 1.471.724 e di 368.141 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza rispettivamente alle missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan. La partecipazione della Guardia di finanza alle suddette missioni era già stata prorogata dall'articolo 4, comma 25, del D.L. n. 102/2010.

Le missioni in Afghanistan sono autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

Nella relazione illustrativa si precisa che il personale del Corpo della guardia di finanza tramite la Task force Grifo svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police e, nel quadro della missione EUPOL, partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Afghanistan cfr. commento al comma 1.

Il **comma 25** autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di 411.201 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza

alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*), già prevista dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 4, comma 26.

La relazione illustrativa riferisce che il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Kosovo cfr. commento al comma 3.

Il **comma 26** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 309.077 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (*Joint Multimodal Operational Units*), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e Kosovo, già prevista dal precedente decreto-legge n. 102 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all'art. 5, comma 28.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, le *Joint Multimodal Operational Units*, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo sono articolazioni della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta al coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il **comma 27** autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di 260.991 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo. La partecipazione è stata da ultimo prorogata da ultimo dall'articolo 5, comma 29, del D.L. n. 102/2010.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Kosovo cfr. commento al comma 3.

Il **comma 28** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 19.254 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS (vedi il precedente comma 21), già prevista dal D.L. n. 102 del 2010, all'art. 4, comma 30.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Israele e nell'Autorità nazionale palestinese cfr. commento al comma 6.

Il **comma 29** autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina (vedi precedente comma 23), già prevista dal D.L. n. 102 del 2010, all'art. 4, comma 31.

Per i più recenti sviluppi della situazione in Bosnia-Erzegovina cfr. commento al comma 4.

Il **comma 30** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il D.L. n. 102 del 2010 conteneva, all'articolo 2, comma 32, una identica disposizione per l'intero anno 2010, con una spesa prevista di 10.000.000 di euro.

Il **comma 31, riformulato in commissione durante l'esame presso la Camera dei Deputati**, incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero della difesa stabilendo per l'anno 2011 un'integrazione di 2.500.000 euro, destinati alle esigenze connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia (ex articolo 55, comma 5-*septies*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) anche riferite alle missioni internazionali. Per le finalità di cui sopra il **comma 31** reca altresì una corrispondente autorizzazione di spesa.

L'articolo 60, comma 8-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze prioritarie del Ministero, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2008. Il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) ha soppresso il comma 8-*bis* dell'articolo 60 del D.L. 112/2008 e ne ha trasposto il testo nell'articolo 620. Da qui la necessità della riformulazione del comma 31.

L'articolo 55, comma 5-*septies* del D.L. 78/2010 ha successivamente finanziato il suddetto Fondo per l'anno 2010, con 5 milioni di euro destinati alle esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

L'entità dell'integrazione del suddetto Fondo per l'anno 2011 prevista dalla nuova versione del **comma 31** è rimasta invariata rispetto alla cifra indicata dalla versione originaria dell'A.C. 3996.

Il **comma 32** stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia ed Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

Missione con autorizzazione legislativa		Unità autorizzate dal D.L. 102/2010	Unità autorizzate dal D.L. 228/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 102/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 228/2010
Missione	Descrizione				
Joint Enterprise	<i>Missione NATO per il rispetto degli accordi stipulati al termine dell'azione NATO in difesa delle popolazioni kosovare nel 1999</i>	1.172	691	60.546.882	37.296.486
MSU	<i>Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani</i>				
NATO Skopje HQ	<i>NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia</i>				
NATO Sarajevo HQ	<i>Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PjP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia</i>				
MAIL-T	<i>Missione NATO in supporto alle Forze armate albanesi dopo l'ingresso dell'Albania nell'Alleanza</i>				
EULEX Kosovo¹⁴	<i>Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale</i>				
Active Endeavour	<i>Attività navale della NATO nel Mediterraneo nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale</i>	437	702	10.121.897	12.935.084
Althea	<i>Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia</i>	172	5	10.495.380	147.799
Bilaterale Interni	<i>Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi</i>	57	57	3.225.082	3.497.465

¹⁴ Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa relative alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza

Missione con autorizzazione legislativa		Unità autorizzate dal D.L. 102/2010	Unità autorizzate dal D.L. 228/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 102/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 228/2010
Missione	Descrizione				
DIE	<i>Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate</i>	13	18	80.443	653.993
EUPM	<i>Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko</i>	19	9	759.525	365.973
Atalanta	<i>Missione dell'unione europea nelle acque della Somalia per la lotta alla pirateria marittima</i>	232	496	23.890.556	25.112.656
Ocean Shield	<i>Missione della NATO di contrasto alla pirateria nelle coste della Somalia</i>	225	262		
EUMM Georgia	<i>Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008</i>	15	15	889.355	694.810
UNMIK	<i>Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo</i>	1	1	30.600	30.700
ISAF¹⁵	<i>Missione NATO di assistenza al Governo afgano per l'estensione della sua autorità ed influenza nel Paese</i>	3.941	4.350	378.535.651	395.087.983
EUPOL Afghanistan¹⁶	<i>Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afgani</i>				
TIPH II	<i>Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)</i>	13	13	601.943	594.139
UNFICYP	<i>Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro</i>	4	4	132.388	132.039

¹⁵ Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l'impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa nonché di quelle per l'impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza.

¹⁶ Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l'impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa, nonché di quelle per l'impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza

Missione con autorizzazione legislativa		Unità autorizzat e dal D.L. 102/2010	Unità autorizzat e dal D.L. 228/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 102/2010	Spesa in € autorizzata dal D.L. 228/2010
Missione	Descrizione				
UNIFIL	<i>Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano</i>	1.780	1.780	118.518.722	106.240.346
EUPOL RD Congo	<i>Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza</i>	4	4	201.652	206.026
NTM-I	<i>Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene</i>	73	73	3.956.138	4.107.115
EU BAM Rafah	<i>Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto</i>	3	1	114.005	60.346
EUPOL COPPS	<i>Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi</i>	2	2	83.454	83.294
UNAMID	<i>Missione dell'ONU e dell'Unione africana in Darfur</i>	3	3	128.654	126.459
Missione in Libia contro la tratta degli esseri umani	<i>Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina</i>	23	32	2.023.691	8.297.164
EUTM-Somalia	<i>Missione dell'Unione europea per l'addestramento delle forze di sicurezza somale</i>	19	19	810.944	681.198
MINUSTAH	<i>Missione ad Haiti per assicurare condizioni di stabilità che favoriscano il processo di democratizzazione</i>	130	--	5.047.579	--
	Totale	8.338	8.537	620.194.541	596.351.075

Articolo 5
(Disposizioni in materia di personale)

Testo del decreto-legge

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n.108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 22 e 26;

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n.108, **e successive modificazioni**, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.

1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, è riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n.66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982.

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, dopo l'articolo 248, è inserito il seguente:

«Art. 248-bis. - (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). – 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.».

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

3. **Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, dopo l'articolo 248, è aggiunto il seguente:**

«Art. 248-bis. - (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). – 1. **Identico**».

3-bis. Nell'ambito delle misure

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati
—————

finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1998, n.407, e 3 agosto 2004, n.206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126»;

b) l'articolo 1907 è sostituito dal seguente:

«Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio). - 1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento».

3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati
—————

amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 5** del provvedimento in esame reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A tal fine, il **comma 1 (cui la Camera ha apportato una modifica formale)** rinvia alle disposizioni di cui:

- all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;
- all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009;
- all'articolo 5, comma 2-*bis* del decreto legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera *b*) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di

Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

- la lettera *c)* prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera *d)* dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il *Military Liason Office* della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
- la lettera *e)* prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
- la lettera *f)* prevede che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero, con riferimento alla Turchia, nella misura intera incrementata del 30 per cento, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliera di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha

determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero dell'economia ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato inoltre emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni sono state riassetate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L'articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per

un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L'articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*", e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78*", e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare)

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001¹⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale

¹⁷ D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle

vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.¹⁸ La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, *una tantum*, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

¹⁸ Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

Il D.L. n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali

indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera *b*) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore¹⁹ e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici²⁰, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il richiamato articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*) del sopracitato D.L. n. 451 del 2001 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa ma che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato

¹⁹ L'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che "Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

²⁰ Questo inciso non è contenuto nell'articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

nell'operazione multinazionale *Enduring Freedom* e al connesso intervento internazionale ISAF (*International Security Assistance Force*), ovvero sia impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinvio d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 5 comma 2-*bis* del decreto legge n. 102 del 2010, anch'esso richiamato dal comma 1 dell'articolo 5 in esame, tale provvedimento, recante "*Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*" prevede che il contributo corrisposto dall'Unione europea direttamente al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l'efficienza dello strumento militare, come invece attualmente si verifica per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 1238 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 1-*bis*, introdotto alla Camera dei deputati durante l'esame in Assemblea, dispone che la posizione di aspettativa del militare conseguita in seguito a stato di prigionia o di disperso (posizione contemplata dal richiamato art. 884 del Codice dell'ordinamento militare) sia riconosciuta anche per eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982, antecedenti alla data di entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare del 2010.

La disposizione ivi introdotta fa espresso riferimento all'art. 884, comma 2, lettera a) del codice dell'ordinamento militare, approvato con il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il su citato articolo prevede che l'aspettativa, indicata come la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato da servizio, sia prevista nei seguenti casi:

a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell' articolo 621, il quale ultimo disciplina l'acquisto dello stato di militare, definendo tale "il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice";

b) infermità temporanee;

c) motivi privati;

d) riduzione dei quadri;

e) elezione in cariche politiche e amministrative;

f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;

g) ammissione a un dottorato di ricerca;

h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III (Medici militari) del capo IV (Formazione superiore degli ufficiali) del titolo III (Formazione) del libro IV (Personale militare);

i) applicazione dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante "*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*" nonché del decreto interministeriale di cui all'articolo 930 del codice che riguarda il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio che transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

Il **comma 2** dell'articolo 5 del decreto legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28 del presente decreto-legge;

b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17 del presente decreto;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje.

Il **comma 3** dell'articolo 5 del decreto legge in esame, dispone una modifica al D. Lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, inserendovi il nuovo articolo 248-*bis*. **La Camera dei deputati ha introdotto in Commissione una migliore individuazione formale dell'articolo stesso**, specificandone la collocazione nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del Codice stesso.

Il nuovo articolo 248-*bis* riguarda gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore ai 20 chilogrammi e stabilisce che la loro conduzione sia affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporti la corresponsione di specifici emolumenti. Tali apparecchi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, sono impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo, ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4.

Il su citato articolo 247 del Codice disciplina l'autorizzazione e i limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate. Esso in particolare dispone che in attesa della disciplina relativa all'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale (comma 1).

L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo (comma 2). Le suddette limitazioni, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. Da ultimo il comma 4, richiamato nella disposizione in esame, prevede che nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione dalla Camera dei deputati, modifica alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare in relazione a infermità o patologie contratte dal personale impiegato in missioni di qualunque natura.

In particolare, **la lettera a)** modifica, come evidenziato nella tabella che segue, i commi 1 e 2 dell'art. 603, che reca "Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio".

Articolo 603 <i>Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.</p>	<p>1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori,</p>

Articolo 603 <i>Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2. I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste, sono disciplinati dal libro VII del regolamento.	2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206 , sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione.	3. <i>Identico.</i>
4. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziare sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.	4. <i>Identico.</i>

L'articolo 603 del Codice, al comma 1, prevede che lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 sia finalizzato al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse:

- a) all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito;
- b) all'esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.

In particolare, la norma in esame autorizza la predetta spesa al fine di:

- pervenire al riconoscimento della causa di servizio;
- pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi a favore delle seguenti categorie di soggetti:

- a) personale italiano impiegato:
 - nelle missioni militari all'estero,
 - nei poligoni di tiro;
 - nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione);
- b) personale civile italiano che si trovi:
 - nei teatri di conflitto;
 - nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale;
- c) il coniuge, il convivente, i figli superstiti, i genitori, nonché i fratelli conviventi e a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie.

La modifica qui proposta, secondo quanto riferito nell' Aula della Camera in sede di relazione al provvedimento, mira a rendere più agevole la prova del nesso di causalità, in ordine alle infermità o patologie tumorali, contratte in particolari condizioni ambientali e operative, in particolare quelle dovute all'esposizione all'uranio impoverito, in senso probabilistico. A tal fine la modifica prospettata fa riferimento - con un'espressione di carattere più generale - a missioni di qualunque natura effettuate, entro e fuori i confini nazionali, e lega la concessione dell'indennizzo ad infermità o patologie tumorali contratte per le "particolari condizioni ambientali od operative", in tal modo eliminando l' espresso riferimento all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

Il comma 2 dell'art. 603 viene modificato esplicitando nel dettaglio i riferimenti normativi cui si rinvia in relazione alle misure di sostegno e tutela dei soggetti cui spetta l'indennizzo. In particolare:

- la legge 13 agosto 1980, n. 466, *Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche*;
- la legge 20 ottobre 1990, n. 302, *Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*;
- la legge 23 novembre 1998, n. 407, *Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata* ;
- la legge 3 agosto 2004, n. 206, *Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*.

I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle su citate leggi sono disciplinati dal libro VII (Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio) del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90), e, **così come specificato dal testo licenziato dalla Camera dei deputati**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

Il già citato comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia* stabilisce che le somme destinate ai risarcimenti del personale vittima di patologie derivanti dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, o dei loro congiunti, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 152/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2009, non impegnate al 31 dicembre 2010, siano mantenute in bilancio nel conto residui affinché possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.

Il **comma 3-bis, lettera b)** sostituisce l'articolo 1907 del Codice dell'ordinamento militare, così come evidenziato dalla tabella che segue:

Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 1907</p> <p><i>Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico</i></p>	<p>Articolo 1907</p> <p><i>Personale esposto a particolari fattori di rischio</i></p>
<p>1. La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando un'invalidità permanente:</p> <p>a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate</p>	

Testo vigente	Testo modificato
<p>dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;</p> <p>b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;</p> <p>c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b).</p>	
<p>2. In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 5, comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta, nell'ordine di priorità, a:</p> <p>a) coniuge;</p> <p>b) convivente;</p> <p>c) figli superstiti;</p> <p>d) genitori;</p> <p>e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti.</p>	
<p>3. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.</p>	<p>1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento.</p>

La modifica sopra illustrata sopprime i primi due commi dell'articolo, riferibili alle categorie di beneficiari e alla normativa di riferimento sui benefici stessi, in considerazione della diversa configurazione della disciplina in oggetto risultante dalle modifiche proposte all'articolo 603 dello stesso Codice (*vedi supra*).

La Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito

Si ricorda che nella XVI Legislatura, con Deliberazione del Senato della Repubblica in data 16 marzo 2010, è stata istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Tale Commissione, che ha iniziato i propri lavori nel settembre 2010, procedendo a diverse audizioni, fa seguito alle precedenti, già istituite nella XIV e nella XV legislatura.

I lavori delle precedenti commissioni si erano conclusi con l'approvazione, rispettivamente, del Doc. XXII-bis, n. 4 e del Doc. XXII-bis, n. 2. In particolare, quest'ultima relazione sottolineava "la grande difficoltà, riscontrata dalla Commissione, in ordine alla individuazione, in termini scientifici, di un rapporto diretto di causa-effetto (nesso di causalità) tra le patologie e l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri fattori di rischio. Sia i consulenti della Commissione che gli altri esperti interpellati, infatti, hanno subito messo in luce la necessità di disporre di dati più completi ed accurati, oltre che di tempi adeguati per poter ipotizzare conclusioni attendibili e non contestabili. [...] Atteso infatti che le ricerche e i dati disponibili non consentivano di confermare, ma neanche di escludere, un possibile legame tra le patologie oggetto dell'inchiesta e l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri agenti nocivi, la Commissione ha sostituito al nesso di causalità, il criterio di probabilità, utilizzando strumenti statistico-probabilistici nella valutazione delle possibili cause delle patologie e sganciando, in un certo senso, l'effetto dalla causa. Non potendosi affermare – ma neppure escludere – la relazione tra l'evento morboso e la causa scatenante, il fatto stesso che l'evento si sia verificato costituisce di per sé, a prescindere cioè dalla dimostrazione del nesso diretto, motivo sufficiente per il ricorso agli strumenti risarcitori. In tal modo è consentito l'accesso alle forme di assistenza e risarcimento previste dalle disposizioni vigenti (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in base ad un dato obiettivo ed inconfutabile, rappresentato, appunto, dal verificarsi dell'evento morboso a prescindere dall'accertamento scientifico e medico della causa scatenante."

Questa impostazione ha trovato accoglimento in sede normativa, nel testo dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che ha esteso alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l'art. 5, commi 1 e 5, della legge 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo. Successivamente, la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), all'articolo 2, comma 78, ha previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro per il triennio 2008- 2010, specificamente per le patologie oggetto dell'inchiesta: tale norma è poi confluita nel Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), all'articolo 603, di cui un emendamento al decreto-legge in esame propone una modifica.

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame delle Commissioni della Camera, autorizza l'utilizzo del personale precario da parte del Genio militare, per il quale era prevista una stabilizzazione dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*.

Il comma 5 dell'articolo 5 del D.L. n. 120 prevede che le Forze armate, fino al 31 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse destinate per il 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, possano continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, per esigenze legate alla partecipazione alle missioni internazionali o con attività di concorso in caso di pubblica calamità.

Il comma 2 dell'articolo 184 del D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, *Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109*, recando disposizioni sui lavori effettuati a mezzo dei reparti del Genio militare, anche con l'ausilio di truppa, contempla la possibilità che si assuma del personale occasionale per specifici lavori da eseguire in conformità alla normativa vigente in materia, stabilendo altresì che i medesimi lavori siano effettuati a mezzo reparto del Genio e che siano eseguiti con la responsabilità di un unico responsabile del procedimento, coincidente con il comandante del reparto, il quale si avvale del personale militare e civile in organico presso il reparto del Genio.

L'ultimo periodo del comma 5 stabilisce che, oltre il 31 dicembre 2010, il Ministro della Difesa, qualora abbia necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni, può procedere, per le qualifiche per cui è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacità professionali, all'assunzione dei lavoratori, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del 20 per cento delle assunzioni autorizzate annualmente.

Articolo 6
(Disposizioni in materia penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

Identico

Il **comma 1** rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008²¹, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009²².

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001²³.

²¹ D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

²² D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

²³ D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
 - la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
 - la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
- che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. n. 209 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria²⁴.

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”²⁵ (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

²⁴ Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

²⁵ Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

L'articolo 5 dispone infine che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

Attraverso il rinvio all' articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*):
 - alle direttive;
 - alle regole di ingaggio;
 - agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

- l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:
 - stabiliti dalla legge;

- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di ingaggio;
- stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»²⁶.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

²⁶ Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Articolo 7
(Disposizioni in materia contabile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

Identico

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.

Il **comma 1** dispone l'applicazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a

derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il **comma 2** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 345.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8 *(Copertura finanziaria)*

Testo del decreto-legge

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, **ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis**, pari complessivamente a euro 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto-legge, pari complessivamente a 754,3 milioni di euro per l'anno 2011 mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (**capitolo 3004**), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), che per 2007 autorizzava, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, istituendo a tal fine un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 1. Tale autorizzazione di spesa è stata:

- incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008 dal comma 1 dell'art. 63 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*";

- incrementata di 320 milioni di euro per l'anno 2010 nonché di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, dal già citato comma 5 dell'art. 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";
- ridotta di 10 milioni di euro per il 2009 dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*";
- ridotta di 181 864.478 euro per il 2009, dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*";
- ridotta di euro 701.402.993 per il 2010, dall'art. 8, comma 2, lett. b), del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, recante "*Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*";
- ridotta di euro 754.300.000 per il 2011, dall'art. 8, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, recante "*Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia*".

Per l'esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell'articolo 55 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Si ricorda che, per l'anno 2010, il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato finanziato nei seguenti termini:

- il D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, aveva provveduto a destinare al fondo per l'anno 2010:
 - le maggiori entrate derivante da giochi (articolo 2, comma 2-*quinquies*);
 - una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione: 17 milioni su 50 milioni di euro previsti (articolo 2, comma 2-*undecies*);
 - le maggiori entrate derivanti dal rilascio di nuove concessioni in materia di giochi, quantificate in 357.260.772 euro per il 2010 (articolo 2, comma 4-*octies*, come modificato dall'articolo 8, al comma 1, del D.L. n. 102/2010);

- le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 2-bis).
- Il sopracitato D.L. 78/2010 aveva previsto, al comma 5 dell'articolo 55, l'integrazione del Fondo per le missioni nella misura di 320 milioni di euro per il 2010 ed aveva provveduto a destinare al medesimo Fondo, i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping (articolo 8, comma 11). La relazione tecnica allegata al D.L. 102/2010 ha quantificato in 24.142.221 euro la somma derivante da tali introiti.

Si ricorda infine che la Tabella A della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva costituito una "riserva" di 750 milioni di euro per l'anno 2010, nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

Nel corso dell'esame in Assemblea della Camera dei deputati è stato introdotto al comma 1 un periodo che dispone che siano esclusi dagli oneri previsti dal provvedimento in esame - pari complessivamente a euro 754.300.000 per l'anno 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - quelli di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis²⁷ (vedi *supra*, articolo 2). **In effetti gli emendamenti apportati all'articolo 2, comma 6 e comma 11-bis che prevedono nuove autorizzazioni di spesa indicano anche gli strumenti di copertura finanziaria.**

Il **comma 2** dell'articolo 8 del decreto-legge in esame autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

²⁷ Sia il secondo periodo comma 6 che il comma 11-bis dell'art. 2 sono stati introdotti alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in Commissione, e prevedono un onere rispettivamente pari a 30.000 euro e 250.000 euro per l'anno 2011.

Articolo 9
(*Entrata in vigore*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 9** prevede, come di consueto, l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Ultimi dossier del Servizio Studi

261	Dossier	La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465- <i>bis</i> Profili di competenza della 13 ^a Commissione
262	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1905-B "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati»
265	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2507 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
266	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"
267	Dossier	Atto del Governo n. 312 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»
268	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403 Testo unificato del 21 dicembre 2010 La riforma della legislazione portuale
269	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1969-B. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
270	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-A Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010 <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".